

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 14 febbraio 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 7 febbraio 2024 - n. 2193

2021IT16RFPR010 - Approvazione dell'avviso della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali in attuazione della d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1187/2023, a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DI IMPRESE, ECOSISTEMI E FILIERE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si. Ge.Co.);
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), nel quale viene favorita, fra l'altro anche in modo trasversale, l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia «Terra di imprese e di lavoro» - obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi e nel Pilastro n. 3 Lombardia

«Terra di conoscenza» - obiettivo strategico 3.4.2 Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

- legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)», pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 ed in particolare l'art. 1 - comma 479 di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al CUP;

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia Promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde, ed in particolare l'articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0» con la quale regione Lombardia ha promosso il Programma strategico «Lombardia 5.0» che ha, tra l'altro, l'obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di «filiere eccellenti»;
- la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF) e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.g.r. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;
- la d.g.r. del 27 novembre 2023 n. XII/1430 «Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di regione Lombardia»;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che l'articolo 4 comma 8 della richiamata legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che stabilisce che «La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta»;

Vista la d.g.r. n. 1187 del 23 ottobre 2023 «2021IT16RFPR010 - Istituzione della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi - (di concerto con l'assessore Fermi);

Considerato che la d.g.r. XII/1187 del 23 ottobre 2023 «2021IT16RFPR010 - Istituzione della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle Reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca,

sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi - (di concerto con l'Assessore Fermi) ha stabilito in particolare:

- che la dotazione finanziaria è pari a complessivi 34.000.000,00 di cui:
 - euro 30.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo investimenti imprese», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 900.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 198.000,00;
 - euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione;
- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali azione 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle Reti e delle aggregazioni di imprese»;
- di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dell'apposito Accordo di finanziamento con Finlombarda s.p.a., contenente tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono concesse ed erogate le agevolazioni;
- di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'approvazione dell'Avviso attuativo della misura, e dei necessari atti contabili e amministrativi;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Considerato che nella d.g.r. n. XII/1187/2023 che approva i criteri della misura dedicata al Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali l'agevolazione:

- per la dotazione di risorse sull'azione 1.3.4. è strutturata come finanziamento a tasso agevolato combinato con un contributo a fondo perduto;
- per la dotazione di risorse sull'azione 1.1.1. è strutturata come contributo a fondo perduto per le grandi imprese della filiera che svolgono attività di sviluppo sperimentale;
- è inquadrata come segue:
 - per le MPMI, in funzione della tipologia di intervento presentato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis), ovvero nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le MidCap nel rispetto del Regolamento de minimis, ovvero nel rispetto del Regolamento GBER, relativamente ai seguenti articoli:
 - Articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - Articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le Grandi Imprese esclusivamente per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento GBER;

Dato atto che con d.g.r. n. XII/1187/2023 si era stabilito di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo – lettera c), da applicare solo per le Grandi Imprese e per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera;
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tre le quali rientra la MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI;

Dato atto altresì che l'intensità di aiuto del finanziamento a tasso agevolato è espresso in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e l'intensità di aiuto massima non potrà superare le seguenti soglie percentuali:

	Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap	Grandi Imprese (non Mid Cap)
REGIME D'AUIO	% ESL FINANZIAMENTO + % CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Aiuti «de minimis»	20%	20%	20%	Non applicabile
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER)	20%	10%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	20%	20%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti a progetti di sviluppo sperimentale (Articolo 25 GBER - lettera c)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	25%

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 14 febbraio 2024

	Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap	Grandi Imprese (non Mid Cap)
REGIME D'AUTO	% ESL FINANZIAMENTO + % CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) (Articolo 29 GBER)	20%	20%	15%	Non applicabile
Aiuti alla formazione (Articolo 31 GBER)	20%	20%	20%	Non applicabile

Stabilito che:

- in relazione all'art. 3.7 del Reg. (UE) 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 33 del 31 dicembre 2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Dato atto che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 par. 3);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 par. 3);
 - attesti, nel caso di grandi imprese, di non trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;

Dato atto altresì che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER) a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata

dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. Regolamento n. 1407/2013 (sostituito dal Regolamento n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Considerato che la Commissione Europea il 5 settembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.109231 «2021IT16RFP010 - MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027»;

Dato atto che in attuazione al regime di aiuto SA.109231 «2021IT16RFP010 - MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027» sarà intrapresa ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente provvedimento, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE)651/2014 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con sul è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale n. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'«in-house providing», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

- in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale;
- gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Dato atto che, le attività propedeutiche all'avvio della misura oggetto del presente provvedimento rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al richiamato d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 e s.m.i.;

Richiamati:

- il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 che ha approvato, in attuazione della d.g.r. XI/6865/2022, l'offerta tecnica ed economica per l'attività di assistenza tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027, trasmessa da Finlombarda con nota Prot. O1.2022.00021349 del 20 settembre 2022;
- la d.g.r. 22 giugno 2023, n. XII/491 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento»;
- la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 «Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r. 8 agosto 2023, n. XII/842 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/248/2023, a seguito della l.r. 7 agosto 2023, n. 2 «Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con modifiche di leggi regionali»;

Dato atto che, l'attività di assistenza tecnica di Finlombarda s.p.a., come soggetto gestore dello strumento finanziario sull'azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027 e soggetto gestore con funzioni di assistenza tecnica sull'azione 1.1.1. del PR FESR 2021-2027, è stata inserita nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda s.p.a. con la richiamata d.g.r. n. 8 agosto 2023, n. XII/842;

Stabilito che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il d.d.g. n. 20186 del 15 dicembre 2023 «2021IT16RFRP010 – Approvazione della proposta tecnica ed economica e impegni relativi all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» di cui alla d.g.r. n. 1187 del 23 ottobre 2023 a valere sull'azione 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» del PR FESR 2021-2027» con il quale si impegnano euro 900.000,00 oltre IVA pari a euro 198.000,00;

Stabilito con d.d.g. n. 20186/2023 ed ai sensi della d.g.r. n. XII/1187/2023 che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore dello strumento finanziario, secondo le modalità indicate nell'Accordo di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria formale ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014 nella fase di verifica propedeutica alla concessione;
- effettua il calcolo dell'ESL secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione;
- verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla d.g.r. n. XI/7269 del 7 novembre 2022;
- effettua tutti gli atti necessari ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento con i soggetti beneficiari;
- effettua le attività relative all'erogazione della quota di contributo a fondo perduto dello strumento finanziario assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. e le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di trasparenza;

Richiamata la d.g.r. n. 4456 del 22 marzo 2021 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675», con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo modello di rating per graduare l'eventuale garanzia richiesta all'impresa che intende beneficiare di agevolazioni regionali che prevedono contributi in conto capitale a rimborso (finanziamenti per investimenti);

Preso atto che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», che si è espresso favorevolmente nella seduta del 9 gennaio 2024;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta avviata il 10 gennaio 2024 e conclusa il 17 gennaio 2024;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione protocollo O1.2024.0000945 del 24 gennaio 2024;

Dato atto che in attuazione a quanto disposto dalla d.g.r. XII/1187/2023 è stata predisposta, sulla base delle caratteristiche previste dalla scheda criteri «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali», l'avviso attuativo della misura di cui all'Allegato A parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario approvare l'avviso attuativo della «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» in attuazione della d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1187, a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027, Allegato A, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati i decreti n.16456 del 25 ottobre 2023 e n.2125 del 06 febbraio 2024 con i quali il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore, della U.O. «Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione», la responsabilità dell'Azione 1.3.4 «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» - Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali;

Vista la comunicazione pec prot. n. R1.2023.0128566 del 16 novembre 2023 «Delega responsabilità attuazione della Misura di cui alla d.g.r. n. 1187 del 23 ottobre 2023 di responsabile di Azione delle attività di selezione, liquidazione e responsabile attuazione assistenza tecnica della parte connessa al sostegno alle attività di sviluppo sperimentale di cui all'azione 1.1.1. del PR FESR 2021-2027 dell'ASSE I», con la quale il Responsabile dell'ASSE I del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, nonché nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art. 69 e se-

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 14 febbraio 2024

guenti del Regolamento (UE) 2021/1060 e nel SIGECO PR FESR 2021-2027, approvato con decreto dell'Autorità di gestione n. 9842 del 30 giugno 2023, individua:

- il dirigente competente della DG Sviluppo Economico nella figura del responsabile del Procedimento dell'Avviso attuativo della d.g.r. n. 1187 del 23 ottobre 2023, come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione (che intervengono prima della trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo degli interventi ammessi al contributo), ivi comprese le attività di gestione degli eventuali controlli;
- il dirigente competente della DG Sviluppo Economico (da designare in sede di approvazione dell'avviso attuativo in raccordo con le competenze definite nei provvedimenti organizzativi) per gli adempimenti attuativi connessi alla fase di verifica documentale (che intervengono dopo la trasmissione della rendicontazione finale collegate alla rideterminazione del contributo a fondo perduto o alla decadenza del contributo concesso da adottare a valle della rendicontazione);
- il dirigente competente della DG Sviluppo Economico per gli adempimenti inerenti all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a.;

Richiamato in particolare il principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060;

Ritenuto che, in applicazione del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 ed ai sensi del d.d.g. n. 20186/2023:

- Finlombarda s.p.a. individuerà il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa per le PMI e le MidCap a valere sull'azione 1.3.4.;
- Finlombarda s.p.a. svolgerà le attività istruttorie per i contributi rivolti alle grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1 secondo le modalità che verranno definite nell'incarico di Assistenza Tecnica;
- il dirigente competente della DG Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione individuerà entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento con successivo atto il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa per le grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1, valutando l'opportunità assieme all'Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 di individuare un Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di strumento finanziario (risorse azione 1.3.4);
- la struttura di Regione Lombardia competente per le erogazioni garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di erogazione del contributo a fondo perduto alle grandi imprese della filiera;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il soggetto Gestore e la struttura competente delle erogazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione e decadenza delle agevolazioni, ciascuno per la parte di competenza;

Vista la comunicazione del 22 gennaio 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non è assunto nei termini indicati nella d.g.r. n. XII/1187/2023 per la necessità di ultimare le attività connesse alla implementazione del sistema informativo, necessario per l'avvio della presentazione delle domande a valere sul bando oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il CUP della «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» in attuazione della d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1187, a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» PR FESR 2021-2027 è: E43D23000240009;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'avviso della «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» in attuazione della d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1187, a valere sulle azioni 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che la sportello della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali», è attivato a partire dalle ore 15.00 del 28 marzo 2024.

3. Di inquadrare l'agevolazione della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali», come segue:

- per le MPMI, in funzione della tipologia di intervento presentato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis), ovvero nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le MidCap nel rispetto del Regolamento de minimis, ovvero nel rispetto del Regolamento GBER, relativamente ai seguenti articoli:
 - Articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - Articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le Grandi Imprese esclusivamente per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento GBER.
4. Di dare atto che l'intensità di aiuto del finanziamento a tasso agevolato è espresso in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
5. Di stabilire che in attuazione al regime di aiuto SA.109231 «2021IT16RFR010 – MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR

LOMBARDIA 2021-2027» sarà intrapresa ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica del presente provvedimento, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i..

6. Di demandare al Responsabile del Procedimento dell'Avviso attuativo di cui al presente atto, il ruolo di Responsabile d'Azione:

- per le fasi di selezione e concessione dell'Azione 1.3.4 «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» del PR FESR Lombardia 2021-2027»;
- per le fasi di selezione e concessione (che intervengono prima della trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo degli interventi ammessi al contributo), ivi comprese le attività di gestione degli eventuali controlli relative all'azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027»;

ivi compresi i necessari atti contabili e amministrativi.

7. Di stabilire, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, che:

- il soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.) effettua le attività relative all'erogazione dell'agevolazione per le PMI e le MidCap a valere sull'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. e le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- il dirigente competente della DG Sviluppo Economico che effettua gli adempimenti attuativi connessi alla fase di verifica documentale (che intervengono dopo la trasmissione della rendicontazione finale collegate anche alla rideterminazione del contributo a fondo perduto o alla decadenza dal contributo concesso da adottare a valle della rendicontazione) e di liquidazione, relative all'azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027», da individuare entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, valutando assieme all'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 l'opportunità di individuare un Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. Di dare atto che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di strumento finanziario (risorse azione 1.3.4);
- la struttura di Regione Lombardia competente per le erogazioni garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di erogazione del contributo a fondo perduto alle grandi imprese della filiera, salvo diversa competenza trasferita all'Organismo intermedio con successivo provvedimento;

9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. Di dare atto che nell'Avviso attuativo allegato A del presente provvedimento sono resi disponibili le modalità di supporto per la presentazione delle domande di partecipazione e la richiesta di chiarimenti anche mediante la strutturazione di un desk dedicato.

11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito Bandi e Servizi.

12. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore.

Il dirigente
Carlo Bianchessi



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” e OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

AZIONE 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” e 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione”

BANDO

“MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI”

CUP E43D23000240009



INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Riferimenti normativi europei*
- Riferimenti normativi nazionali*
- Riferimenti normativi regionali*

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

A.4 SOGGETTO GESTORE E ASSISTENZA TECNICA

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1.a Fonte di finanziamento*
- B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione*
- B.1.c Regime di aiuto*

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

- B.2.a Caratteristiche dei Progetti*
- B.2.b Durata dei Progetti*

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

C.3 ISTRUTTORIA

- C.3.a Modalità e tempi del procedimento*
- C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*
- C.3.c Valutazione delle domande*
- C.3.d Integrazione documentale*
- C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- C.4.a Adempimenti post concessione*
- C.4.b Erogazione dell'Agevolazione*
- C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione*
- C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni*

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- D.1.a Obblighi generali dei Partner beneficiari*
- D.1.b Obblighi informativi dei Partner beneficiari*
- D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa*

D.2 DECADENZE, REVOQUE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- D.2.a Rinuncia*
- D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento*
- D.2.c Decadenza*
- D.2.d Recupero delle somme erogate*

***D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI******D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI******D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI******D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO******D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI******D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI******D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI******D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA******D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO******D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI******D.13 ALLEGATI******ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali******ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese******ALLEGATO D.13.c – Definizione del quadro cauzionale***

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali” è attivata nell’ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” dell’Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” e Azione 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione”, finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione da parte delle imprese dell’Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. 1187 del 23 ottobre 2023, ha approvato gli elementi essenziali della misura, volta ad agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese (in particolare PMI) tramite la realizzazione di Progetti di Filiera afferenti ad uno dei seguenti ambiti di intervento:

- a) rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
- b) costituzione e sviluppo di nuove filiere;
- c) sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed economia circolare;
- d) innovazione, miglioramento tecnologico e digitalizzazione delle filiere.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
- c) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- d) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. e in particolare l’Allegato I per la definizione di PMI (di seguito “GBER”);
- e) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole

- finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- h) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
 - i) il Regolamento UE 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
 - j) la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- c) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- g) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" articolo 1, comma 553;
- h) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- k) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- l) il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- m) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;

- n) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- o) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- p) la nota del 9 ottobre 2023, protocollo DPCOE-0006204-P, con cui è trasmesso il documento contenente gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS;
- q) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 ed in particolare l'art. 1 – comma 479 di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al CUP.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i.;
- b) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie", ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- c) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" e s.m.i. e in particolare l'articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;
- e) la Legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 "Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0" con la quale regione Lombardia ha promosso il Programma strategico "Lombardia 5.0" che ha, tra l'altro, l'obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di "filieri eccellenti";
- f) l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'articolo 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- g) la Legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" con particolare riferimento all'articolo 10 bis "Modifiche alla l.r. 1/2012";
- h) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di

Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- i) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all’articolo 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. XII/1187 del 23 ottobre 2023 di ulteriori 30.000.000 euro;
- j) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- k) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- l) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 “Aggiornamento della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”;
- m) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale viene favorita, fra l’altro anche in modo trasversale, l’innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia “Terra di imprese e di lavoro” – obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l’innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi e nel Pilastro n. 3 Lombardia “Terra di conoscenza” - obiettivo strategico 3.4.2 Rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- n) il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 che ha approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027;
- o) la D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023 che ha aggiornato i costi unitari, approvati con D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015, per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- p) la D.G.R., n. 1430 del 27 novembre 2023 “Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare Domanda le Filiere intese come raggruppamenti di imprese legate insieme da un Accordo di Filiera (come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore), composti da imprese Partner di qualsiasi dimensione.

2. La Filiera deve essere composta da almeno 5 Partner di cui la maggioranza deve esser costituita da PMI. Inoltre, la composizione della Filiera deve rispettare i seguenti requisiti:

a) può partecipare alla Filiera una sola Grande Impresa (non MidCap) esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;

b) possono essere presenti al massimo n. 2 soggetti legati da rapporti di controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fermo restando che le Agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione sugli aiuti di Stato;

c) in caso di partecipazione nella Filiera di una o più MidCap per la realizzazione di attività di Innovazione dei processi e dell'organizzazione (di cui ai successivi art. B.1.c e B.2.a), la/le MidCap deve/devono collaborare effettivamente con i Partner PMI nello svolgimento di tali attività e le PMI devono sostenere almeno il 30% dei costi totali ammissibili imputabili alle attività di Innovazione dei processi e dell'organizzazione da svolgere nel Progetto di Filiera.

d) ciascun Partner PMI deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

e) ciascun Partner MidCap deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) euro;

f) ciascun Partner Grande Impresa deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione.

3. I Partner devono essere, al momento della presentazione della Domanda, imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese

b) avere una o più Sedi operative, in Lombardia o costituirla/e entro e non oltre la data di stipula del Contratto di Finanziamento o nel caso della Grande Impresa entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione per l'erogazione del Contributo; la/le sede/i deve/devono essere rilevabile/i da visura camerale e presso tale/i sede/i deve/devono essere realizzate le attività del Progetto di Filiera e di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo articolo B.2.a.

La/e Sede/i operativa/e, oggetto dell'intervento, di cui alla precedente lettera b), dichiarata in fase di presentazione della Domanda, potrà essere variata successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo D.3.

4. Non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

5. All'interno di ciascuna Filiera deve essere individuato tra i Partner un capofila, il quale è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e del Soggetto gestore, e nello specifico deve provvedere a:

- a) compilare la Domanda on line e inviarla per conto di tutta la Filiera;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione al Gestore;
- d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia ed il Gestore laddove richiesto nel presente bando;
- e) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera;
- f) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto di Filiera.

Il ruolo di capofila può essere assunto da qualsiasi Partner.

6. Ciascun Partner provvede a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Partner capofila;
- b) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.

Ciascun Partner è, inoltre, responsabile della realizzazione delle attività del Progetto di Filiera di propria competenza che saranno dettagliate nell'Accordo di Filiera.

7. Sono escluse dall'Agevolazione le imprese:

- a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti o secondari ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
- b) afferenti al codice primario Istat Ateco 2007¹ sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 articolo 13 bis, sezione L (Attività immobiliari) e sezione K (Attività finanziarie ed assicurative);
- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti de minimis o GBER, in caso di applicazione del rispettivo regime;
- d) in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;
- e) in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione di tale regime;
- f) non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- g) non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

8. Ciascun Partner di Progetto (identificato da un univoco codice fiscale) può partecipare ad un solo Progetto di Filiera, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

9. I Partner beneficiari (come definiti al successivo art. D.11) possono presentare domanda di partecipazione alla misura “Linea Competenze 21-27 per l’innovazione green e digitale delle imprese lombarde” di cui al bando approvato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 98/2023 del 10 luglio 2023 ex D.G.R. n. 7535/2022.

10. Ciascun Partner può partecipare alla presentazione di più di una Domanda, purché per le precedenti Domande sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale ai sensi dell’art. D.2.a del bando;

b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare) ai sensi del successivo art. D.2.c.

A.4 Soggetto gestore e assistenza tecnica

1. Finlombarda S.p.A. svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore per l’Agevolazione concessa alle PMI e MidCap a valere sull’Azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 e di assistenza tecnica della misura per l’Agevolazione concessa alle Grandi Imprese a valere sull’Azione 1.1.1, sulla base, rispettivamente, di uno specifico Accordo di finanziamento e di un apposito incarico sottoscritti con le Direzioni Generali di riferimento in raccordo con l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della misura è pari, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1187 del 23 ottobre 2023, a:

a) euro 30 milioni (trentamiloni/00) a valere sull’Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” del PR FESR Lombardia 2021-2027 comprensiva dei relativi costi di gestione;

b) euro 4 milioni (quattromiloni/00) a valere sull’Azione 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” destinati esclusivamente alle attività di Sviluppo Sperimentale ai sensi del successivo art. B.2.a.

2. La dotazione può essere aumentata, con apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria prevista per l’Azione 1.3.4. è consentita la presentazione di ulteriori Domande, che saranno collocate in lista di attesa, sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell’importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, verrà preclusa la presentazione di ulteriori Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sulla piattaforma Bandi e Servizi.

L’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sull’Azione 1.3.4. determina conseguentemente la sospensione dello sportello anche con riferimento alle attività finanziabili con le risorse a valere sull’Azione 1.1.1., salvo non si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata nelle seguenti modalità:

- a) per ciascuna PMI e MidCap:
 - i. fino al 60% delle spese ammissibili di propria competenza a titolo di Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
 - ii. fino al 10% delle spese ammissibili di propria competenza e nei limiti del regime di aiuto (di cui al successivo articolo B.1.c) a titolo di Contributo;
- b) per le Grandi Imprese, nel limite massimo del 25% delle spese ammissibili di propria competenza a titolo di Contributo e comunque di importo non superiore ad euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00).

Nel caso di cui alla precedente lett. a), non è consentito richiedere in Domanda solo la quota di Contributo senza richiedere la quota di Finanziamento.

Caratteristiche del Finanziamento per singolo Partner del Progetto di Filiera per PMI e MidCap

2. Al singolo Partner richiedente (PMI o MidCap) viene concesso un Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). L'importo massimo del Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato al successivo articolo C.3.c comma 1². Per quanto riguarda le garanzie a supporto del Finanziamento:

- a) per i soggetti classificati da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring non è richiesta alcuna garanzia;
- b) per i soggetti classificati da 1 a 3 secondo la metodologia Credit scoring per startup, il quadro cauzionale è determinato sulla base della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..

3. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, incluso l'eventuale periodo di preammortamento ordinario previsto:

² Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo Finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.

a) fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che non prevedono attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;

b) fino ad un massimo di 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale.

A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari al 1,5%. Il tasso sarà verificato almeno annualmente sulla base delle variazioni del tasso IRS a 5 anni fissato alla data di approvazione della D.G.R. del 23 ottobre 2023 n. 1187, prevedendo che nel caso di variazioni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni da applicare alle Domande presentate successivamente alla data di modifica del tasso nominale. In ogni caso il tasso nominale annuo applicato al Finanziamento non potrà essere inferiore allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

5. È facoltà del Partner beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento secondo le modalità definite nel Contratto di Finanziamento. L'estinzione anticipata comporta comunque il mantenimento in capo al Partner Beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal presente bando. Qualora, successivamente alla conclusione del Progetto di Filiera e all'erogazione del saldo dell'Agevolazione, il Finanziamento sia estinto anticipatamente, il presente bando non prevede la decadenza dal Contributo.

Caratteristiche del Contributo (PMI, MidCap e Grandi Imprese)

6. Una volta determinato l'ESL del Finanziamento concedibile, per i Partner PMI o MidCap, la quota di Agevolazione sotto forma di Contributo è quantificata sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato (tenendo in considerazione l'aiuto complessivo dato dalla sommatoria del valore del Contributo e dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del Finanziamento) di cui al successivo art. B.1.c. comma 5 e nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili. Nel caso in cui il Contributo così determinato fosse inferiore al 10% delle spese ammissibili, questo non comporta comunque un aumento della percentuale del Finanziamento³.

7. L'erogazione del Contributo alle PMI o MidCap viene effettuata dal Soggetto gestore secondo le modalità descritte all'art. C.4.b del bando.

³ Esempio A: l'impresa A, di piccole dimensioni, presenta spese ammissibili relative a investimenti materiali per un importo di 500.000 euro, inquadrabili nel regime di aiuto ex art. 17 GBER, potendo quindi usufruire di una intensità di aiuto totale massima pari al 20%. Si ipotizzi che al Finanziamento, che copre il 60% delle spese, sia associato, anche in funzione della classe di rating dell'impresa A e del livello dei tassi di mercato al momento dell'istruttoria, un ESL pari all'8,6%. All'impresa A può quindi essere riconosciuto un Contributo del 10% sulle spese ammissibili, pari a 50.000 euro, e un Finanziamento pari al 60% delle spese ammissibili, per un corrispondente importo di 300.000 euro: l'intensità di aiuto totale è del 18,6%, compatibile quindi con il massimale del 20% previsto dal regime applicato.

Esempio B: l'impresa B, di piccole dimensioni, presenta spese ammissibili relative a investimenti materiali per un importo di 500.000 euro, inquadrabili nel regime di aiuto ex art. 17 GBER, potendo quindi usufruire di una intensità di aiuto totale massima pari al 20%. Si ipotizzi che al Finanziamento, che copre il 60% delle spese, sia associato, anche in funzione della classe di rating dell'impresa B e del livello dei tassi di mercato al momento dell'istruttoria, un ESL pari all'11,4%. All'impresa B può quindi essere riconosciuto un Contributo dell'8,6% sulle spese ammissibili, pari a 43.000 euro, e un Finanziamento pari al 60% delle spese ammissibili, per un corrispondente importo di 300.000 euro: l'intensità di aiuto totale risulta del 20%, pari al massimale previsto dal regime applicato.

8. Per le Grandi Imprese, il Contributo, nella misura massima del 25% dell'investimento ammissibile, è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili ed è concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal relativo regime di aiuto applicato di cui al successivo art. B.1.c. comma 5.

9. L'erogazione del Contributo alle Grandi Imprese viene effettuata da Regione Lombardia secondo le modalità descritte al successivo art. C.4.b.

B.1.c Regime di aiuto

1. Per le PMI l'Agevolazione viene concessa in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda e, laddove applicabile, della dimensione d'impresa, nel rispetto del:

a) Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed in particolare nell'alveo degli artt. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) e 31 (Aiuti alla formazione) nonché nel rispetto dei principi imposti dagli artt. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;

b) qualora non fosse possibile l'inquadramento nel Regolamento GBER ovvero qualora l'applicazione dell'articolo 17 del GBER determini un importo inferiore dell'Agevolazione a titolo di Contributo ed il Partner ne faccia richiesta, Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Per le MidCap, l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del:

a) Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui alla lett. a) del precedente comma in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda esclusivamente con riferimento agli artt. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) e 31 (Aiuti alla formazione) del GBER. Qualora non fosse possibile l'inquadramento dell'aiuto nel Regolamento GBER, l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del regime di aiuto de minimis di cui alla lett. b) del precedente comma.

b) Regolamento de minimis di cui alla lett. b) del precedente comma per le attività di sviluppo aziendale di cui al successivo articolo B.3, comma 2, lett. a) e lett. c) punto 9.

3. Per le Grandi Imprese, l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del regime di aiuto di cui alla lett.

a) del precedente comma 1 esclusivamente con riferimento all'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) paragrafo 2 lettera c) del Regolamento GBER.

5. L'intensità di aiuto massima, intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL del Finanziamento per le PMI e le MidCap o come Contributo per le Grandi Imprese, è pari alle percentuali indicate nella seguente tabella:

REGIME D'AIUTO	Micro e Piccola impresa	Media Impresa	MidCap	Grandi Imprese (non MidCap)
	SOMMA TRA % ESL FINANZIAMENTO E % AIUTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			% AIUTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER)	20%	10%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	20%	20%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti a progetti di Sviluppo Sperimentale (Articolo 25 GBER paragrafo 2 lettera c)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	25%
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) (Articolo 29 GBER)	20%	20%	15%	Non applicabile
Aiuti alla formazione (Articolo 31 GBER)	20%	20%	20%	Non applicabile
Aiuti de minimis	20%	20%	20%	Non applicabile

6. Nei casi di applicazione del Regolamento GBER:
- a) le Agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 del predetto Regolamento; le Agevolazioni non sono comunque concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
 - b) le Agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - c) nei casi di applicazione dell'articolo 17, le spese ammissibili devono essere ricondotte ad attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile.

7. Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/239, ossia del Regime de minimis:

- a) le Agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b) le Agevolazioni non sono concesse a imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;
- c) in applicazione dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'articolo 3.2 del Regolamento medesimo, al Partner richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.

8. In entrambi i casi, l'Agevolazione, composta dalla quota di Contributo e dall'ESL del Finanziamento, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'articolo 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

9. L'Agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato di cui al precedente art. B.1.c, i Progetti di Filiera afferenti ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:

- a) rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
- b) costituzione e sviluppo di nuove filiere;
- c) sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed economia circolare;
- d) innovazione, miglioramento tecnologico e digitalizzazione delle filiere.

2. Il Progetto di Filiera è costituito dall'insieme delle attività di competenza dei singoli Partner e deve ricomprendere almeno una delle seguenti categorie di intervento:

- a) investimenti in sviluppo aziendale (con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera);
- b) l'innovazione dei processi e di organizzazione (così come definiti al successivo articolo D.11);
- c) Alta Formazione e consulenza solo in abbinamento ad almeno una delle precedenti categorie a) e b);

funzionali al perseguimento degli ambiti di intervento di cui al precedente comma 1.

I singoli Partner possono avviare investimenti in una o più delle precedenti categorie di intervento, purché complessivamente il Progetto di Filiera preveda una delle categorie precedenti a) e/o b): ad

esempio, un Partner può effettuare unicamente investimenti nella categoria c) purché almeno uno degli altri Partner di progetto effettui investimenti nelle precedenti categorie a) e/o b).

3. Nell'ambito del Progetto di Filiera può essere prevista un'attività di Sviluppo Sperimentale (così come definita all'art. D.11 del bando) di competenza esclusivamente di un Partner Grande Impresa (non MidCap) funzionale e correlata allo sviluppo e/o al consolidamento della Filiera stessa. L'attività di Sviluppo Sperimentale non può comportare spese ammissibili per un importo superiore al 50% delle spese ammissibili complessive del Progetto di Filiera.

4. Per i Partner PMI che svolgono attività di investimento in sviluppo aziendale di cui al punto a) del precedente comma 2v, in applicazione dell'art. 17 del Regolamento GBER, tali interventi devono riguardare esclusivamente investimenti in attivi materiali e/o immateriali funzionali ad una o più delle seguenti tipologie:

- a) per installare un nuovo stabilimento;
- b) per ampliare uno stabilimento esistente⁴;
- c) per diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) per trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

5. I Progetti di Filiera devono⁵:

- a) essere di importo minimo delle spese ammissibili complessive pari ad almeno euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) essere di importo massimo delle spese ammissibili complessive pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale;
- c) prevedere un importo minimo di spese ammissibili di competenza di ciascun Partner coerenti con quanto disposto al precedente art. A.3 comma 2 lettere d), e) e f);
- d) nel caso di partecipazione di un Partner Grande Impresa che svolga attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera, prevedere che tale attività afferisca ad una delle 93 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430 "Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";

⁴ Per "ampliamento" si intende un investimento volto a incrementare la capacità produttiva aziendale.

⁵ Esempio Filiera A:

Valore del Progetto di Filiera (incluse attività di Sviluppo Sperimentale): 2.000.000 euro.

Valore attività Sviluppo Sperimentale (svolte dalla Grande Impresa – non MidCap): 700.000 euro.

Composizione partenariato e relativi importi di spesa:

- 1. Partner 1 (PMI): 200.000 euro.
- 2. Partner 2 (PMI): 200.000 euro.
- 3. Partner 3 (PMI): 150.000 euro.
- 4. Partner 4 (PMI): 150.000 euro.
- 5. Partner 5 (MidCap): 300.000 euro.
- 6. Partner 6 (MidCap): 300.000 euro.
- 7. Partner 7 (Grande Impresa non MidCap): 700.000 euro.

Esempio Filiera B:

Valore del Progetto di Filiera (incluse attività di Sviluppo Sperimentale): 5.000.000 euro.

Valore attività Sviluppo Sperimentale (svolte dalla Grande Impresa – non MidCap): 2.500.000 euro.

Composizione partenariato e relativi importi di spesa:

- 1. Partner 1 (PMI): 150.000 euro.
- 2. Partner 2 (PMI): 150.000 euro.
- 3. Partner 3 (PMI): 150.000 euro.
- 4. Partner 4 (PMI): 250.000 euro.
- 5. Partner 5 (MidCap): 1.800.000 euro.
- 6. Partner 6 (Grande Impresa non MidCap): 2.500.000 euro.

e) essere realizzati unicamente presso le Sedi operative, oggetto del Progetto di Filiera, ubicate in Lombardia.

6. In ogni caso i Progetti di Filiera, e in particolare gli interventi materiali, devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo articolo B.3 comma 5. Ai soli fini del monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei Partner della Filiera verrà richiesto ad ogni Partner di allegare, in fase di adesione e rendicontazione, il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>) o altra certificazione.

7. Non sono ammissibili Progetti di Filiera riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- h) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - i. ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ii. ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - iii. investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- i) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- j) gli investimenti in:
 - i. veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - ii. veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

8. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti di Filiera ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo articolo C.4.c entro:

- a) 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che non prevedano attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale.

Il termine sopra indicato riguarda il rispetto di entrambe le condizioni richiamate: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.

2. È fatta salva la possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzati dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste da parte del Partner capofila, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti al Progetto di Filiera nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, purché funzionali al Progetto di Filiera suddivise per le categorie di intervento di cui al precedente art. B.2.a comma 2:

a) con riferimento agli interventi di **sviluppo aziendale** limitatamente ai Partner PMI (nell'ambito dell'art. 17.2 lett. a del Regolamento GBER) e ai Partner MidCap (nell'ambito del de minimis):

1. acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione (specifici dell'attività caratteristica dell'impresa e non per impiantistica generale), attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂;
2. acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la voce di spesa di cui al precedente punto);
3. acquisto di software e licenze d'uso software; solo per il regime de minimis sono ammissibili anche costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio.
4. acquisizione di marchi e licenze di produzione;

5. opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle precedenti voci di spesa punti 1) e 2) e nel limite del 20% di tali voci di spesa per ciascun Partner⁶;

b) con riferimento agli interventi di **Innovazione dei processi e di organizzazione** limitatamente ai Partner PMI (nell'ambito dell'articolo 29.3 lett. b) e c) del Regolamento GBER) e ai Partner MidCap (nell'ambito dell'articolo 29.3 lett. b) e c) del Regolamento GBER solo se in partenariato con PMI che sostengono almeno il 30% dei costi ammissibili imputabili alle attività di innovazione dei processi e di organizzazione o Regime de minimis):

6. i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto di Filiera in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto di Filiera); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di Filiera con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

7. i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto di Filiera;

c) limitatamente ai Partner PMI e MidCap con riferimento agli interventi di **Alta Formazione** (nell'ambito dell'articolo 31.3 lett. c) del Regolamento GBER) e **attività di consulenza** (nell'ambito dell'articolo 18 del Regolamento GBER per PMI e de minimis per MidCap), nel limite massimo del 50% della spesa complessiva del Progetto di Filiera e comunque in abbinamento alle attività di cui ai precedenti punti a) e b):

8. costi dei servizi di consulenza per l'Alta Formazione connessa al Progetto di Filiera;

9. costi di consulenza per la nascita, sviluppo e consolidamento delle Filiere (nel limite massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro) per Progetto di Filiera, non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

d) con riferimento agli interventi o attività di **Sviluppo Sperimentale** funzionali e correlate allo sviluppo e/o consolidamento della Filiera ai sensi dell'art. 25 paragrafo 3 lettere a), b), d) ed e) del Regolamento GBER e limitatamente alle Grandi Imprese (non MidCap):

10. le spese di personale direttamente impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nel limite del 35% delle spese ammissibili complessive sostenute per le attività di Sviluppo Sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario (pari a 36,42 euro);

⁶ Le opere murarie non devono configurarsi come "ristrutturazione importante" intendendo per "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come ristrutturazione importante un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio.

le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Sviluppo Sperimentale; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun addetto che viene rendicontato nel team di lavoro⁷;

11. i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate alla Filiera in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di Sviluppo Sperimentale); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;

12. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca funzionali e correlate alla filiera;

13. altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di Sviluppo Sperimentale;

14. spese generali supplementari (costi indiretti) rendicontate forfettariamente nella percentuale del 15% dei costi ammissibili per il personale di competenza del Partner Grande Impresa coinvolto nelle attività di Sviluppo Sperimentale (ex articolo 54 Reg. 2021/1060).

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);

b) le spese, per essere ammissibili, devono essere Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda da parte della Filiera ed entro i termini stabiliti al precedente articolo B.2.b;

c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di Filiera;

d) non sono ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della Domanda;

e) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori

⁷ Si precisa che andranno conservati presso la/e sede/i del Partner beneficiario eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestanti le ore di presenza effettiva del personale con cadenza giornaliera (che devono coincidere coi totali mensili rendicontati).

quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) le spese per l'acquisto di rami di azienda;
- b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing diversi dal leasing finanziario e/o noleggio;
- d) le spese per l'acquisto di beni usati;
- e) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario, da società (anche Partner della stessa Filiera) con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Partner beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese il Partner beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'articolo D.4;
- f) la fatturazione delle prestazioni tra Partner della stessa Filiera (così come definita al successivo art. D.11) oltre il limite del 10% sulle spese del singolo Partner. La fatturazione tra Partner della stessa Filiera può avvenire solo se il Partner che emette fattura ha codice ATECO primario afferente alle sezioni C, G, H, P; in ogni caso non è ammissibile la fatturazione delle prestazioni fra Partner con rapporti di controllo e collegamento di cui al precedente punto e) ovvero per partner afferenti codice Ateco primario diversi da C, G, H, P;
- g) le spese di personale interno ad eccezione di quanto previsto per le attività di Sviluppo Sperimentale di cui al precedente comma 2 lett. d) punto 10; sono in ogni caso esclusi i costi del personale interno relativi a contratti di tirocinio e stage);
- h) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- i) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- j) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- k) le spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera a) punti 1) e 2);
- l) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili;

4. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lett. a) punto 1 e punto 2, lett. b) punto 6 e lett. d) punto 11 sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

a) qualora sia prevista la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:

- i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall'articolo 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'articolo D.4 del presente bando.

6. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Il Partner capofila, come individuato nell'Accordo di Filiera, presenterà la Domanda per nome e per conto della Filiera esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it **a partire dalle ore 15:00 del 28 marzo 2024.**

2. Il presente bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1990, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle Domande su Bandi e Servizi e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

3. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, come dettagliato nel precedente articolo A.5, Bandi e Servizi bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sul sistema Bandi e Servizi.

4. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che sarà disponibile all'interno di Bandi e Servizi alla data di apertura del presente bando.

5. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente dal Partner capofila, come individuato nell'Accordo di Filiera:

a) avente codice fiscale italiano tramite:

- i. identità digitale SPID;
- ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.

b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

6. La persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Partner capofila deve:

- a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- b) in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del Partner capofila;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Partner capofila, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Partner capofila.

7. Prima di presentare la Domanda, tutti i Partner della Filiera dovranno procedere con la registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

8. **Nella Domanda, il Partner capofila deve, tra le altre informazioni richieste, compilare nell'apposita sezione di Bandi e Servizi le informazioni necessarie ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Filiera**, come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore. L'Accordo di Filiera disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner nell'ambito del Progetto di Filiera e dettaglia le attività progettuali e i costi di progetto previsti relativamente ad ognuno, articolati per voci di spesa, ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale. Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Partner di Progetto differenti dal predetto Accordo di Filiera e/o altri documenti che non siano generati dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all'inserimento dei dati sulla piattaforma stessa.

9. Al termine della fase di compilazione delle informazioni relative all'Accordo di Filiera, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante "l'Accordo di Filiera" generato automaticamente dal sistema, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner della Filiera (o procuratore). L'Accordo di Filiera così sottoscritto deve essere caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi. Non saranno accettate modalità diverse di presentazione e compilazione dell'Accordo di Filiera.

10. **Al fine dell'inoltro online della Domanda, il Partner capofila deve provvedere ad allegare, oltre a quanto richiesto al comma precedente e all'eventuale delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Partner capofila abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare), con riferimento a ciascun Partner richiedente la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:**

a) il modulo **"Dichiarazioni sostitutive di atto notorio"** compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun Partner;

b) documentazione relativa a dati di bilancio:

- i. **per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della domanda;
- ii. **per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità ordinaria**: ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo" oppure ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;

iii. **per i soggetti che non dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi**, elaborato relativo ad un **budget**, corredato da un **business plan** (utilizzando i modelli disponibili su Bandi e Servizi) con l'esplicitazione delle ipotesi qualitative a supporto, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:

1. 3 anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento è inferiore a euro 500mila;
2. 5 anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento è pari o superiore a euro 500mila.

c) ove applicabile⁸, **moduli antimafia** scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;

d) **modulo per il calcolo della dimensione d'impresa** secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;

e) **modulo di adeguata verifica del cliente**, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;

f) **solo in caso di richiesta di premialità relativa alla sostenibilità ambientale, la documentazione attestante il possesso della certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o di prodotto**; La premialità verrà valutata sulla base delle certificazioni allegate alla Domanda;

g) **per i soggetti che non dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi** e nel caso in cui il Partner richiedente voglia avvalersi – qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.c ("Valutazione delle domande") – di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor secondo quanto previsto all'Allegato D.13.c, una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Partner richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. N. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;

h) **solo in caso di attività di Sviluppo Sperimentale, curriculum vitae sintetico** (epurato dai dati personali, data di nascita, residenza, contatti telefonici personali) di ciascuna delle risorse interne impiegate nella gestione delle attività di Sviluppo Sperimentale e/o nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche come da elenco fornito all'interno dell'Accordo di Filiera;

i) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il Partner abbia previsto un delegato per la firma dei documenti.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

La mancanza o incompletezza della Domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.

11. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Partner capofila deve procedere

⁸ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'A agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda di contributo deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il Capofila è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B art. 21 bis

12. Successivamente, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Domanda di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (o procuratore). Il modulo di Domanda di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

13. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

14. Le Domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Partner capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La Domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15. A partire dalla data di apertura dello sportello indicata al comma, le imprese interessate potranno usufruire del supporto di un apposito desk dedicato, per la presentazione delle Domande e per la richiesta di chiarimenti inerenti ai contenuti del presente bando, inoltrando eventuali quesiti al recapito di posta elettronica filiere@regione.lombardia.it.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (articolo 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle Domande su Bandi e Servizi, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo articolo C.3.b svolta dal Soggetto gestore e una fase di valutazione di merito di cui all'articolo C.3.c, articolata in un'istruttoria economico-finanziaria dei singoli Partner e una valutazione tecnica del Progetto di Filiera, svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente costituito.
2. L'istruttoria delle Domande si conclude con l'adozione dei provvedimenti di concessione dell'A agevolazione o di rigetto delle Domande presentate entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle Domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. La verifica di ammissibilità è finalizzata alla verifica di:
 - a) correttezza della modalità di presentazione della Domanda;
 - b) completezza e regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Partner richiedenti e dei Progetti di Filiera previsti dal presente bando.
2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della Domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione al Partner capofila. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale la Domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione delle domande

Istruttoria economico-finanziaria

1. Nella fase di istruttoria economico-finanziaria il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup determinando il relativo quadro cauzionale secondo quanto previsto all'Allegato D.13.c); non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 8 a 12 (o 4 e 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN).
2. Per le imprese che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi è possibile procedere con una simulazione sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo <https://fdg.mcc.it/rating/>.
3. **Sono ammessi alla valutazione tecnica solo i Progetti di Filiera per i quali almeno n. 5 Partner abbiano superato l'istruttoria economico-finanziaria e che garantiscano il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 750.000 (settecentocinquantamila/00) euro.**
4. Qualora uno o più Partner non superassero l'istruttoria economico-finanziaria, ma fosse comunque rispettato il numero minimo di Partner pari a n.5 (tra cui deve essere obbligatoriamente presente il Partner capofila, pena la non ammissione della Domanda), Regione Lombardia informerà tempestivamente il Partner capofila.

Nella successiva valutazione tecnica il Progetto di Filiera sarà valutato esclusivamente sulla base delle attività e spese sostenute dai Partner che hanno superato l'istruttoria economico-finanziaria, salvo ritiro

della Domanda presentata ai sensi del successivo art. D.2.a e tenuto conto che non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

Valutazione tecnica

6. La valutazione tecnica del Progetto di Filiera, con esclusione delle attività di Sviluppo Sperimentale, è svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

Griglia di valutazione Progetto di Filiera

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione	Qualità progettuale (da 0 a 20)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Scarsamente adeguata	4
		Non sufficientemente adeguata	8
		Sufficientemente Adeguata	12
		Adeguate	14
		Più che adeguata	17
		Eccellente	20
	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo delle imprese della Filiera (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Scarsamente adeguata	4
		Non sufficientemente adeguata	8
		Sufficientemente adeguata	12
		Adeguate	16
		Più che adeguata	20
		Eccellente	25
	Valore aggiunto, anche in termini di grado di innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia dell'investimento e/o ricadute sulla filiera/settore/catena approvvigionamento di (da 0 a 20)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Scarsamente adeguata	4
		Non sufficientemente adeguata	8
		Sufficientemente adeguata	12
		Adeguate	14
		Più che adeguata	17
		Eccellente	20

	Qualità della composizione della Filiera, nelle diverse fasi individuate, in termini della capacità, anche organizzativa, di concorrere agli obiettivi e al contenuto dell'operazione (da 0 a 20)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Scarsamente adeguata	4
		Non sufficientemente adeguata	8
		Sufficientemente adeguata	12
		Adeguate	14
		Più che adeguata	17
		Eccellente	20
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguate	7
		Più che adeguata	10
Qualità economico-finanziaria in termini di sostenibilità finanziaria della proposta	Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 5 punti)	Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 5 punti) L'Autosufficienza finanziaria dell'Investimento viene valutata sulla base del piano economico fornito nell'Accordo di Filiera. Il punteggio relativo all'Autosufficienza finanziaria è pari alla media ponderata (in funzione dell'importo del finanziamento richiesto da ciascun partner) dei punteggi assegnati a ciascun partner sulla base di (1) piano economico fornito da ogni partner che partecipa all'Accordo di Filiera (2) punteggio assegnato a ciascun piano economico in funzione del rapporto tra le grandezze A e B come di seguito meglio rappresentate: A, differenza tra la sommatoria di EBITDA e la sommatoria degli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF). IF(t) è l'esborso monetario complessivo che avviene nell'anno t per ripagare le quote capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine. Entrambe le sommatorie sono calcolate sull'intera durata (T) della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento. In formula: $A = \sum_1^T EBITDA(t) - \sum_1^T IF(t) \text{ }^9$	Rapporto A/B Punteggio A/B < 1 - 0 punti 1 ≤ A/B ≤ 2 - 1 punti 2 < A/B ≤ 5 - 2 punti 5 < A/B ≤ 10 - 3 punti 10 < A/B ≤ 30 - 4 punti A/B > 30 - 5 punti

⁹ Ai fini del calcolo della formula sopra illustrata valgono le seguenti condizioni:

		B. Quota di Agevolazione concedibile a titolo di Finanziamento. In caso di durata della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento concedibile superiore a 3 anni, l'EBITDA e gli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF) per ciascuno degli anni successivi al terzo anno vengono considerati pari a quelli del terzo anno (in quanto si ipotizza che dal terzo anno gli effetti economici dell'investimento siano a regime).	
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti
PREMIALITÀ	Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.: punteggio in funzione della numerosità di soggetti aderenti ai suddetti accordi.	% di Partner aderenti agli Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i.	0% - 0 punti >0% e <10% - 1 punti ≥10% e <20% - 2 punti ≥20 e <40% - 3 punti ≥40% e <60% - 4 punti ≥60% e 80% - 5 punti ≥80% - 6 punti
	Sostenibilità ambientale (certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o prodotto): punteggio in funzione della numerosità dei soggetti con il requisito.	% di Partner aderenti che dispongono al momento della presentazione della domanda una certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o prodotto	0% - 0 punti >0% e <50% - 1 punti ≥50% - 2 punti

7. Per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti di Filiera devono conseguire un punteggio complessivo, al lordo delle premialità, pari a 65 punti.

1) dato il valore massimo dell'EBITDA margin calcolato sui n. 2 bilanci (o dichiarazioni dei redditi per le società non tenute al bilancio) utilizzati per la definizione della classe di valutazione (EBITDA MRG_{MAX}), la sommatoria di EBITDA rapportata alla sommatoria del Valore della Produzione (determinate sulla base dei dati riportati nel piano economico di cui sopra) può risultare pari o inferiore a EBITDA MRG_{MAX} + 5%. Se tale condizione non è rispettata, la sommatoria di EBITDA è ridotta fino al valore che consente il rispetto di tale condizione. Tale ultimo valore viene utilizzato ai fini del calcolo del parametro A.

2) dato il valore del rapporto tra totale utilizzi a scadenza da Centrale Rischi Banca d'Italia alla data di chiusura dell'ultimo esercizio finanziario utilizzato per la definizione della classe di valutazione e il Valore della produzione del medesimo esercizio, si ipotizza che tale rapporto rimanga costante per l'intera durata del piano economico. Per ciascun esercizio di piano economico, l'esposizione finanziaria a medio-lungo termine viene stimata in funzione del rapporto come sopra calcolato rispetto al rispettivo Valore della produzione. L'impegno finanziario di ciascun esercizio di piano viene convenzionalmente stimato pari all'esposizione finanziaria a medio-lungo termine dell'esercizio (come sopra calcolata) rapportata a una durata standard pari a 5 anni.

8. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 6 punti complessivi che si aggiungono al punteggio di valutazione.
9. Nell’ambito della valutazione delle Domande verrà effettuata la verifica della pertinenza delle spese del Progetto di Filiera e la relativa applicazione del regime d’aiuto. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Nucleo di Valutazione tecnico propone al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nell’ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell’investimento ammissibile e la proposta di Agevolazione.
10. Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.. in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell’importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere un Finanziamento per l’importo determinato sulla base dell’istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione (come definita all’articolo D.11 del presente bando). In particolare, la verifica viene effettuata con riferimento al valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – viene utilizzato il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione viene effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.
- Qualora non fosse rispettata tale condizione, l’importo massimo concedibile a titolo di Finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione. In ogni caso, la quota di Contributo concedibile non può essere superiore alla quota di Finanziamento.
11. Solo nel caso in cui il Progetto di Filiera consegua un punteggio pari ad almeno 65 punti al lordo delle premialità, si procede con la valutazione delle eventuali attività di Sviluppo Sperimentale, realizzate dalla Grande Impresa, sulla base dei seguenti criteri:

Griglia di valutazione attività di Sviluppo Sperimentale

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione (da 0 a 40 punti)	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione (da 0 a 25)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	8
		Adeguate	14
		Più che adeguata	25
	Qualità progettuale tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività (da 0 a 15 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	5
		Adeguate	10
		Più che adeguata	15

Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Livelli incrementali della operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (da 0 a 30 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	10
		Adeguate	20
		Più che adeguata	30
Qualità dell'organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'intervento (da 0 a 30 punti)	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione, anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguate	7
		Più che adeguata	10
	Qualità del team di progetto dedicato alla realizzazione dell'operazione (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguate	7
		Più che adeguata	10
	Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del Progetto (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguate	7
		Più che adeguata	10
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti

12. Per essere ammessa al Contributo ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento GBER, la valutazione dell'attività di Sviluppo Sperimentale realizzata dalla Grande Impresa, secondo la griglia di valutazione del precedente punto 9), deve essere pari ad almeno 65 punti e le stesse attività di Sviluppo Sperimentale devono afferire ad una delle 93 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430. Qualora la valutazione delle attività di Sviluppo Sperimentale non raggiungesse il punteggio minimo pari a 65 o tali attività fossero ritenute non afferenti ad una delle 93 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430 , il Progetto è ammesso all'agevolazione solo per la parte inerente al Progetto di Filiera (con esclusione delle attività di Sviluppo Sperimentale che non saranno ammesse), fatto salvo il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 750.000 (settecentocinquantamila/00) euro per il Progetto di Filiera e del numero minimo di imprese Partner pari a 5, di cui la maggioranza PMI.

13. Nell'ambito della valutazione delle Domande verrà effettuata la verifica della pertinenza delle spese delle attività di Sviluppo Sperimentale e la relativa applicazione del regime d'aiuto. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Nucleo di Valutazione tecnico propone al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile e la proposta di Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle Domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Partner capofila i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Partner capofila entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento per la fase di concessione, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione procede - salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di adeguata verifica, regolarità contributiva se applicabile, di antimafia se applicabile – all'adozione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione per Progetto di Filiera e dell'eventuale attività di Sviluppo Sperimentale o di rigetto della Domanda. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun Partner capofila all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Partner capofila deve produrre, entro e non oltre i successivi 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, la dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica da parte del proprio legale e, ove applicabile, la documentazione funzionale alla stipula del Contratto di Finanziamento per ciascun Partner della Filiera, allegando la seguente documentazione o fornendo le informazioni sotto riportate:

a) in versione elettronica:

i. in caso di soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante del Partner beneficiario, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di Legge;

ii. in caso di concessione con richiesta di Garanzia, il/i contratti di Garanzia/e per l'importo richiesto redatto sulla base del fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi e sul sito del Gestore, e rilasciato dai garanti indicati nell'Allegato D.13.c, alternativamente:

- in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante da caricare sulla piattaforma Bandi e Servizi;
- in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante;

iii. nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto nell'Allegato D.13.c, documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento su Bandi e Servizi, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

iv. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Partner beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;

v. dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale), se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda, nella quale realizzare il Progetto di Filiera ammesso;

b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring, il/i contratto/i in originale relativo/i alla/e Garanzia/e per l'importo richiesto, sottoscritto/i con firma olografa dal contraente e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma 1 lett. a) iv e v deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Partner beneficiario.

3. Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 giorni naturali e consecutivi, alla stipula del Contratto di Finanziamento con ciascun Partner beneficiario, previa verifica dell'assenza di insoluti¹⁰ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Partner beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Partner beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Partner beneficiario.

Nei casi in cui non sia necessario fornire la documentazione di cui al precedente comma 1 funzionale alla stipula del Contratto di Finanziamento, il Partner capofila dovrà comunque provvedere a produrre tramite la piattaforma Bandi e Servizi la dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto.

4. Qualora il Partner capofila non invii, per cause imputabili alla Filiera, tramite la piattaforma Bandi e Servizi la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione della Domanda, il Gestore ne invia comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede con apposito provvedimento a

¹⁰ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

dichiarare la decadenza dall'A agevolazione concessa per tutti i Partner beneficiari ai sensi del successivo articolo D.2.c.

C.4.b Erogazione dell'A agevolazione

1. Il Finanziamento viene erogato dal Soggetto gestore a ciascun Partner beneficiario (PMI e MidCap), previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento da parte di tutti i Partner della Filiera, secondo le seguenti modalità:

a) **prima tranche pari al 70% della quota di Finanziamento a titolo di anticipazione** alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

b) **tranche a saldo a conclusione del Progetto di Filiera**, al completamento della verifica da parte del Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al successivo articolo C.4.c.

Il Finanziamento non può essere erogato interamente a saldo.

2. Per le PMI e le MidCap, il Contributo viene erogato in un'unica soluzione dal Soggetto gestore a ciascun Partner beneficiario a conclusione del Progetto di Filiera contestualmente all'erogazione del saldo del Finanziamento. Per le Grandi Imprese il Contributo è erogato a saldo da Regione Lombardia previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a cura del Gestore.

3. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.a previa verifica:

a) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);

b) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

c) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "*Impegno Deggendorf*"), ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis.

4. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di Filiera di cui al successivo articolo C.4.c previa verifica:

a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale di Progetto di Filiera;

b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;

c) della realizzazione finale del Progetto di Filiera, ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale per un importo non inferiore al 50% delle spese ammesse ed approvate con provvedimento regionale e del sostenimento delle spese rendicontate e validate da parte di almeno 5 Partner beneficiari di qualsiasi dimensione;

d) dell'assenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Partner beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Partner beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'A agevolazione del Partner beneficiario;

e) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);

f) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

g) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il

mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto “Impegno Deggendorf”) ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis.

L'erogazione della tranche a saldo avviene a valle dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d.

5. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

6. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL della Garanzia), il Partner beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa.

7. Il Gestore provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle verifiche di cui al successivo articolo C.4.c, salvo rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro il termine indicato dal Gestore nella richiesta e comunque entro un termine massimo di 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Partner beneficiario. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni la pratica verrà valutata con la documentazione agli atti.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento deve essere presentata dal Partner capofila esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Capofila è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) una relazione finale contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di Filiera realizzato, ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale secondo il modello disponibile su Bandi e Servizi;

b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 e all'Allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; per le spese di personale, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative alle attività di Sviluppo Sperimentale;

c) idonea documentazione fotografica relativa a ciascun Partner beneficiario atta ad evidenziare che il Progetto di Filiera sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;

d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti di ciascun Partner beneficiario, moduli antimafia da scaricare

dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

e) per ciascun Partner la cui concessione sia con richiesta di garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della garanzia, copia del contratto relativo alla garanzia per l'importo residuo della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento concesso ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento da garantire:

- i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante da caricare su Bandi e Servizi;
- ii. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

3. Al termine della fase di compilazione, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante il modulo "Richiesta di erogazione" generato automaticamente dal sistema, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner della Filiera. Il modulo così sottoscritto deve essere poi caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi.

4. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata:

- a) per i progetti di Filiera che NON prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione (salvo proroga di cui all'articolo D.3), pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera;
- b) per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione (salvo proroga di cui all'articolo D.3), pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera.

5. Il Soggetto gestore completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 60 giorni solari e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta. Il Soggetto gestore, ove applicabile, invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale garanzia dovrà essere trasmessa, pena la decadenza dell'Agevolazione, entro e non oltre 60 giorni dalla predetta richiesta.

6. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere al Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione.

7. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere complessivamente inferiori al 50% del costo totale del Progetto di Filiera ammesso e devono essere sostenute da almeno 5 Partner beneficiari (non vi è limite minimo di spese da rendicontare per singolo Partner), di qualsiasi dimensione, a pena di decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento per Partner di cui all'articolo B.2.a. comma 4 e complessivo ai sensi dell'articolo B.2.a. comma 6. In ogni caso deve essere

mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera. A tal fine, nella relazione finale di Progetto, allegata alla richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.

8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente bando.

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto di Filiera ovvero dell'intensità di aiuto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di Filiera e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, nonché il rispetto dei limiti precisati al precedente articolo B.3.

3. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale si procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima per ciascun Partner beneficiario (per PMI e MidCap da parte del Soggetto Gestore; per le Grandi Imprese da parte di Regione Lombardia) in coerenza con quanto disposto al precedente articolo B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 50% delle spese complessivamente ammesse e sia rispettato il numero minimo di 5 Partner, di qualsiasi dimensione, che hanno sostenuto le spese rendicontate e validate.

4. Qualora l'anticipo erogato ai sensi dell'art. C.4.b del presente Bando risulti di importo superiore al Finanziamento rideterminato con provvedimento di Finlombarda, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto all'art. D.2.d del Bando.

5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata per PMI e MidCap tramite provvedimento del Soggetto Gestore, per le Grandi Imprese tramite provvedimento di Regione Lombardia.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Partner beneficiari

1. Per ciascun Partner beneficiario:

- a) conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione di spesa;
- b) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'articolo B.2.b, come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;

- c) in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex articolo 17 del GBER, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno tre anni dalla conclusione del Progetto di Filiera;
- d) mantenere l'investimento nella/e Sede/i operativa/e oggetto del Progetto di Filiera per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- e) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di Filiera, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- f) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione della quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- g) per i Partner PMI e MidCap, avere la Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia al momento della stipula del Contratto di Finanziamento e fino alla data di richiesta di erogazione di cui al precedente art. C.4.c del bando;
- h) per i Partner Grandi Imprese, avere la Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla richiesta di erogazione del saldo del Contributo;
- i) presentare, ove applicabile, garanzie idonee per l'importo del Finanziamento concesso ai sensi dell'art. C.4.c comma 5 del presente bando;
- j) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

2. Per il solo Partner capofila:

- k) procedere all'invio della documentazione per la stipula del Contratto di Finanziamento entro 90 giorni solari e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.a;
- l) procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro i termini stabiliti al precedente articolo C.4.c comma 4, salvo eventuale proroga;

3. Per l'intera Filiera:

- m) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto di Filiera approvato;
- n) realizzare il Progetto di Filiera per almeno il 50% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, sostenuto da almeno 5 Partner beneficiari di qualsiasi dimensione, nella/e Sede/i operativa/e lombarda/e oggetto del Progetto ai sensi dell'articolo A.3 comma 1.

4. Per le Grandi Imprese:

- o) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (EU) n. 1060/2021: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ovvero che nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo non abbia luogo:
 - a. la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

D.1.b Obblighi informativi dei Partner beneficiari

1. Ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila e per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, si impegna altresì a:

a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3:

- i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) di un Partner beneficiario;
- ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Partner beneficiario all'Agevolazione;
- iii. successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione, le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda, di cui al comma 1 dell'articolo A.3;

b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Ciascun Partner beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto di Filiera è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, ciascun Partner beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>

Nell'ambito di tali attività, ciascun Partner beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Ciascun Partner beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente articolo C.4.c. comma 2.

4. Nel caso di Agevolazione per Progetti le cui spese totali ammissibili superano euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il Partner beneficiario deve esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Capofila ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Capofila e ciascun Partner beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

La rinuncia di un Partner può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) venga garantito che i Partner con attività realizzate e spese rendicontate e validate devono necessariamente essere pari ad almeno 5 imprese di qualsiasi dimensione;
- b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Filiera, assicurando che le spese complessive del Progetto di Filiera, rendicontate e validate, siano necessariamente pari ad almeno il 50% di quelle ammesse in fase di concessione;
- c) qualora il Partner che ha rinunciato sia il Partner capofila, venga garantita, entro 30 giorni dalla data di rinuncia del Partner capofila, la nomina di un nuovo Partner capofila tra uno degli altri Partner beneficiari da comunicare via pec a Regione Lombardia allegando una comunicazione sottoscritta da tutti i Partner beneficiari della Filiera.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Capofila deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di ritiro della Domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo articolo D.2.c.

3. I soggetti che ritirano la Domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova Domanda.

4. La rinuncia del Partner, nel rispetto dei vincoli e requisiti sopra richiamati, determina in ogni caso la decadenza dalla relativa quota di Agevolazione e la restituzione delle somme eventualmente già percepite.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a lettera f) (antiriciclaggio);
- b) indebita percezione dell'Agevolazione accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Partner beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Partner beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento, tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- e) in caso di interdittiva antimafia se applicabile;

f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4 lett. d).

2. Nei predetti casi il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, ad eccezione della precedente lettera c), a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Partner beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di Finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme a titolo di debito residuo, erogate come Finanziamento ai sensi del successivo articolo D.2.d. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.

D.2.c Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del singolo Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. f), m) e n));

b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del Contratto di Finanziamento non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3;

c) mancato rispetto entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a. comma 1;

d) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:

i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del presente bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario, nonché dei requisiti previsti dall'art. C.3.c. comma 1. ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022;

ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci approvati, venga meno il possesso dei requisiti previsti, ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022, dall'art. C.3.c. comma 1.;

iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci approvati, il mancato rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere.

e) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente articolo D.2.a;

f) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Partner beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del Contratto di Finanziamento e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;

g) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento;

2. Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvede a dichiarare risolto il Contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).
3. Nei casi di cui al precedente art. D.2.b lettere a), b), d), e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvede a dichiarare la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa.
4. Il Gestore emana un apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. f);
 - b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e/o del Contributo per PMI e MIDCAP, non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.b comma 4.
5. Il Gestore emana un apposito provvedimento di decadenza di tutti i Partner della Filiera dall'Agevolazione concessa nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 lett. m) e n), anche a seguito della decadenza dal beneficio del Contributo di un singolo Partner.
6. Regione Lombardia e/o il Gestore daranno tempestiva notizia al Capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta di uno o più Partner della Filiera rappresentata.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, di non liquidare l'Agevolazione oppure se le somme sono già state erogate, di adottare le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. In particolare, nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.
3. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza. Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.
4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Capofila deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti i Partner beneficiari e/o richiesta di proroga (in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

2. Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto agli importi ammessi in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di Filiera, pena la decadenza dalla concessione. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della Domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);
- c) la sostituzione di uno o più Partner beneficiari.

4. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi da ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila, al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al singolo Partner beneficiario che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.

5. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Partner beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate da ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila e per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi e possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario), solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;
- b) soggettivi di cui all'articolo A.3 comma 1 a) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene successivamente all'erogazione della tranche a saldo;
- c) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., in qualsiasi momento sino alla completa estinzione della quota di Finanziamento.

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione della variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Partner beneficiario di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

6. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. c) (sostituzione di uno o più Partner beneficiari) potranno avvenire alle seguenti condizioni:

- a) potrà esserne fatta richiesta di sostituzione entro un termine pari alla metà della durata massima per la realizzazione del Progetto di Filiera;

b) la richiesta di sostituzione non potrà riguardare più della metà dei Partner beneficiari, arrotondati all'unità per difetto;

c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima dimensione di impresa (PMI o MidCap con PMI o MidCap, Grande Impresa con Grande Impresa) in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo A.3 ("Soggetti beneficiari"). Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria di ammissibilità e di valutazione economico finanziaria (con conseguente determinazione dell'eventuale quadro cauzionale);

d) il nuovo Partner subentra integralmente nelle spese ammissibili, negli impegni e negli obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario secondo quanto previsto dall'Accordo di Filiera.

La sostituzione del Partner capofila può essere comunicata da uno dei Partner della Filiera via pec a Regione Lombardia allegando una comunicazione sottoscritta da tutti i Partner beneficiari della Filiera.

6. L'eventuale sostituzione di un Partner determina la decadenza della quota di Agevolazione facente capo al Partner sostituito (e la restituzione delle somme eventualmente già percepite) e una nuova concessione dell'Agevolazione in capo al nuovo Partner; al Partner sostituito non verrà riconosciuta alcuna Agevolazione anche nel caso in cui abbia sostenuto delle spese prima dell'avvenuta sostituzione. L'Agevolazione è concessa al nuovo Partner entro i limiti consentiti dai regimi di aiuto applicati e non potrà in alcun caso essere superiore all'Agevolazione originariamente concessa al Partner sostituito.

7. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Partner beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

8. Le variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto, dichiarata in fase di presentazione della Domanda possono essere richieste, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo A.3, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione e fino a 90 giorni prima della conclusione del Progetto di Filiera di cui al precedente articolo B.2.b.

9. La richiesta di proroga fino a un massimo di 90 giorni solari e consecutivi aggiuntivi rispetto alla data prevista di conclusione del Progetto di Filiera di cui all'articolo B.2.b (18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che non prevedano attività di Sviluppo Sperimentale; 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale) deve essere presentata dal Partner capofila entro 90 giorni precedenti la suddetta data prevista di termine di progetto e deve essere adeguatamente motivata. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di Filiera al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Partner beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Partner beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di Filiera.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato e gli output collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- investimenti privati abbinati al sostegno pubblico;
- numero di imprese con un maggiore fatturato;
- numero di imprese sostenute con sovvenzioni;
- numero di imprese sostenute con strumenti finanziari.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Competitività e Sostenibilità di Imprese, Ecosistemi e Filiere, Rapporti istituzionali e Comunicazione" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa per le PMI e le MidCap sarà individuato con l'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Finlombarda, mentre per le Grandi Imprese sarà individuato Lombardia con successivo atto entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte di Regione Lombardia.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sulla piattaforma Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul portale istituzionale di regione Lombardia (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/filiere/misura-filiere-ecosistemi/misura-filiere-ecosistemi>) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>

2. Qualsiasi informazione relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- filiere@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
- rendicontazioni_filiere@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente bando, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali
DI COSA SI TRATTA	Agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.), MidCap e Grandi Imprese con Sede operativa in Lombardia al momento della concessione della Garanzia regionale (o al momento della prima erogazione del Contributo in caso di Grande Impresa), già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese alla data di presentazione della Domanda e che rientrino nella classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit Scoring start up) di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..
DOTAZIONE FINANZIARIA	- 30 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.4 (Finanziamento e Contributo) comprensiva dei relativi costi di gestione; - 4 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 (Contributo).

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si compone di: per PMI e MidCap (Progetto di Filiera): - un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento, erogato dal Soggetto gestore a ciascun Partner; - un Contributo nel limite massimo del 10% dell'investimento a seconda del regime di aiuto applicato, erogato dal Soggetto gestore. per Grandi Imprese (attività di Sviluppo Sperimentale): - un Contributo nel limite massimo del 25% dell'investimento a seconda del regime di aiuto applicato, erogato da Regione Lombardia.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'Agevolazione è concessa per PMI e MidCap nel rispetto del Regolamento GBER o Regolamento de minimis e per le Grandi Imprese nel rispetto del Regolamento GBER.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di un'istruttoria di merito composta da una valutazione economico-finanziaria e da una valutazione tecnica.
DATA APERTURA	ore 15:00 del 28 marzo 2024
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Partner capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica filiere@regione.lombardia.it.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **“Accordo di Filiera”**: unica forma di aggregazione tra i Partner di Progetto ammessa dal presente bando, che disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner e dettaglia le attività progettuali e i costi di progetto previsti relativamente ad ognuno; l'Accordo di Filiera è generato dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all'inserimento dei dati sulla piattaforma stessa secondo il fac simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore;
- b) **“Agevolazione”**: per le PMI e le MidCap l'agevolazione è composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del presente bando; per le Grandi Imprese l'agevolazione è composta da un Contributo;
- c) **“Alta Formazione”**: si intendono percorsi formativi di eccellenza, successivi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale, in ambiti di particolare rilevanza strategica nel mondo produttivo, industriale e

dei servizi ed in linea con le nuove esigenze della società e del mercato del lavoro diversi dai corsi di formazione generalisti e dalla formazione per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

- d) **“Bandi e Servizi” o “Sistema Informativo”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
- e) **“Contratto di Finanziamento”**: il contratto sottoscritto da ciascun Partner beneficiario (PMI o MidCap) con il Soggetto Gestore ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
- f) **“Contributo”**: il contributo in conto capitale sull'investimento concesso ai Partner beneficiari;
- g) **“Costi monetari”**: l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2425 Codice Civile, lettera B) senza considerare tra i valori da sommare gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (lett. B voci 10, 12 e 13); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- h) **“DNSH”**: acronimo di *“Do No Significant Harm”* (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che *“Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*. Nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- i) **“Domanda”**: si intende la domanda Agevolazione a valere sul presente bando;
- j) **“EBITDA”**: la differenza tra Valore della produzione e Costi monetari (come definiti nel presente articolo); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- k) **“Equivalentente sovvenzione lordo” o “ESL”**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l'ESL viene determinato sulla base dell'importo nominale di Contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l'ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) tra le rate di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando;
- l) **“Filiera”**: insieme dei Partner appartenenti alla Filiera vincolati tra di loro dall'Accordo di Filiera;
- m) **“Finanziamento”**: il finanziamento erogato ai Partner beneficiari (PMI o MidCap) dal Soggetto gestore;
- n) **“Gestore” o “Soggetto gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento e di un apposito incarico da parte della Direzione Generale di Regione Lombardia di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- o) **“Grande Impresa”**: l'impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che non rientra tra le MidCap;

- p) **"Innovazione dell'organizzazione"**: ai sensi dell'art. 2 punto 96 del Regolamento GBER si intende la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- q) **"Innovazione dei processi"**: ai sensi dell'art. 2 punto 97 del Regolamento GBER si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- r) **"MidCap"** (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): le imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, articolo 2, punti 6 e 7;
- s) **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- t) **"Partner capofila"**: uno dei Partner che compongono la Filiera e presenta la domanda a nome e per conto della Filiera stessa, secondo quanto previsto nell'Accordo di Filiera. È responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera;
- u) **"Partner richiedente"**: ogni PMI, MidCap e Grande Impresa che abbia presentato Domanda a valere sul presente bando sotto forma di Filiera con altri soggetti;
- v) **"Partner beneficiario"**: singoli Partner sotto forma di PMI, MidCap e Grandi Imprese che, a seguito della presentazione di un Progetto di Filiera, vengono ammessi all'Agevolazione di cui al presente bando;
- w) **"Progetto di Filiera"** o **"Progetto"**: il progetto di investimento (ivi inclusa l'eventuale attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all'articolo B.2.a, presentato dalla Filiera, per il quale si richiede l'Agevolazione;
- x) **"Ricavi da vendite/prestazioni"**: l'importo di cui all'art. 2425 Codice Civile, lettera A), numero 1); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – saranno utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- y) **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui il Partner svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di

Filiera (ivi inclusa l'eventuale attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto di Filiera nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando.

- z) **"Spesa Effettivamente Sostenuta"**: si intende la spesa riferita al Progetto di Filiera sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Partner beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Partner beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione;
- aa) **"Sviluppo Sperimentale"**: ai sensi dell'art. 2 punto 86 del Regolamento GBER si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- bb) **"Valore della produzione"**: l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'articolo 2425 Codice Civile, lettera A); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG).

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 15.00 del 28 marzo 2024 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027	www.bandi.regione.lombardia.it

Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o di rigetto della Domanda)	Entro massimo 120 giorni solari e consecutivi dalla data di invio al protocollo della Domanda al presente bando	
Durata dei Progetti	I Progetti di Filiera ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati entro: - per i progetti di Filiera che NON prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione; - per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione; salvo proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.	
Trasmissione documentazione per la stipula dei Contratti	Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione	www.bandiregione.lombardia.it
Stipula dei Contratti di Finanziamento	Entro 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione completa per la stipula dei Contratti	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino a un massimo del 70%)	Successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	I Progetti di Filiera ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati entro: - per i progetti di Filiera che NON prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 18 mesi dalla data	www.bandiregione.lombardia.it

	di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione; - per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'Agevolazione; salvo proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.	
Erogazione del saldo dell'Agevolazione	Successiva alla verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.	



RegioneLombardia

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA “MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire la richiesta di finanziamento e di contributo	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR,	Dati comuni anagrafici: nome cognome e C.F. dei delegati; nome, cognome, e-mail per il personale tecnico-scientifico delle imprese e percorso professionale

	- dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - dell'art. 5-bis della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività". - Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali saranno diffusi mediante pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni a partire dall'anno successivo alla data di estinzione del Finanziamento agevolato in considerazione della norma contenuta nell'art. 119 del TUB (d.Lgs 385/1993) e 5 anni per i contributi come previsto dall'art 82 del RDG

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese**A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese**

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del presente bando;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto di Filiera ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute dal Partner beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda ed entro e non oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'articolo B.2.b del presente bando (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa;
- d. essere chiaramente imputate al Partner beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Partner beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Partner beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati e installati presso la/e sede/i di realizzazione del Progetto di Filiera, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto di Filiera;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, ove applicabile, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; a tale previsione fanno eccezione le spese generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, qualora ammissibili dal regime di aiuto applicato. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati; il Partner beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Partner beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di

credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Partner beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Partner beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Partner beneficiario);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Partner beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede/i operativa/e in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.a del presente bando;
- k. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 50% del costo totale di Progetto di Filiera ammesso a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di Filiera, pena la decadenza dalla concessione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento per Partner di cui all'articolo B.2.a. comma 4 e complessivo ai sensi dell'articolo B.2.a. comma 6;
- l. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto di Filiera, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario;
- m. essere contabilizzate dal Partner beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di Filiera ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- n. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo B.3 comma 3 del presente bando.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Partner beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data

dell'erogazione del saldo dell'Agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede del Partner beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

Su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Partner beneficiario deve riportare obbligatoriamente, nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi del presente bando di riferimento

- per i costi sostenuti da PMI e MidCap per i Progetti di Filiera, "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali" e il Codice Unico di Progetto (CUP) E43D23000240009.
- per i costi sostenuti dalla Grande Impresa per le attività di Sviluppo Sperimentale, "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia.

In applicazione del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 e s.m.i., le spese ammissibili devono essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dal Partner beneficiario (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili, per quanto riguarda le attività di Sviluppo Sperimentale alle spese di personale ed alle spese generali supplementari di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. d) punto 10 e punto 14)) e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali"; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Partner beneficiario deve riportare il codice CUP nella quietanza (se successiva alla pubblicazione del Bando); in alternativa il fornitore deve inviare un'integrazione elettronica allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate predisponendo un documento da allegare alla fattura in questione. Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (Codice CUP) sia gli estremi della fattura stessa. In fase di rendicontazione, deve essere allegato oltre alla fattura il documento integrativo trasmesso allo SDI. In caso di impossibilità a dar seguito alla comunicazione telematica di rettifica tramite lo SDI o al CUP nella quietanza, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 circa l'afferenza della fattura al relativo CUP.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Partner beneficiari devono comunque apporre la dicitura sopra riportata.

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'articolo B.3 del bando**B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) punti 1 e 2 dell'articolo B.3 comma 2 del bando**

Sono considerate ammissibili le spese per:

1. l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂;
2. l'acquisto, l'installazione e l'allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la precedente voce di spesa 1.

Non sono ricompresi i costi di impiantistica generale (come, ad esempio, impianti elettrici, idrici, ecc.) che sono invece da imputare nella voce di cui alla lett. a) punto 5 "Opere murarie e impiantistica" del soprarichiamato articolo B.3 comma 2 del bando.

Gli eventuali costi di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la/e Sede/i operativa/e lombarda in cui viene realizzato il Progetto di Filiera.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto di Filiera dal Partner beneficiario.

Come previsto all'articolo B.3 comma 5, tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili, secondo quanto indicato di seguito:

- a) qualora sia prevista la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'articolo B.3 comma 2 lett. e) del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella domanda di adesione, in fase di presentazione della domanda e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto di Filiera;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. nei casi di donazione/cessione a terzi o di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato dei macchinari dismessi, alternativamente:

- a) formulario di identificazione rifiuti (FIR) o Documento di trasporto previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; il FIR se applicabile deve essere richiesto dal Partner Beneficiario al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b) documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- vii. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, documentazione da cui si evinca, alternativamente:
- a) l'iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale documentazione deve essere richiesta dal Partner Beneficiario al fornitore, trasportatore o installatore delle nuove apparecchiature;
 - b) l'iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>); tale documentazione deve essere richiesta dal Partner Beneficiario al produttore o distributore delle nuove apparecchiature.

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alle lett. a) punti 3 e 4 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

- 3. acquisto di software e licenze d'uso; solo per il regime de minimis sono ammissibili anche costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio.
- 4. acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti; l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto di Filiera.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali e servizi di cui al presente paragrafo.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda.

Qualora le spese relative alle voci di cui al presente paragrafo siano state ammesse all'Agevolazione nell'ambito dell'art. 17 del GBER, sono ammissibili solo se:

- i. siano relative a beni immateriali ammortizzabili;
- ii. acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne che non hanno relazioni con il Partner beneficiario, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- iii. figurano all'attivo del Partner beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e fattura e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. a) punto 5 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

5. opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a) punti 1 e 2 dell'articolo B.3 comma 2, nel limite del 20% di tale voce di spesa per singolo Partner.

Rientrano in questa categoria di spesa i costi relativi alla ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili per opere murarie e impiantistica generale, solo se correlati in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni di cui alla voce a) punti 1 e 2 dell'articolo B.3 comma 1. Tale correlazione deve essere descritta nell'Accordo di Filiera. Le opere murarie non devono configurarsi come "ristrutturazione importante" intendendo per "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come ristrutturazione importante un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio.

Le spese per opere murarie e impiantistica sono ammissibili a condizione che le stesse siano state realizzate presso la/e sede/i oggetto del Progetto di Filiera. Ogni fattura dovrà indicare lo specifico luogo di esecuzione e il relativo importo.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa, nel limite del 20% delle spese sostenute per le voci di spesa di cui alla lett. a) punti 1 e 2 dell'articolo B.3 comma 1 del bando e richiamate nel precedente paragrafo B.1 del presente allegato.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e sede/i del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. b) punto 6 e alla lett. d) punto 11 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per

6. con riferimento agli interventi di **Innovazione dei processi e di organizzazione**, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto di Filiera,
11. con riferimento agli interventi o attività di **Sviluppo Sperimentale**, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate alla Filiera,

in base ai costi di ammortamento o, nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, ai canoni di leasing finanziario, calcolati secondo i principi contabili e le norme fiscali in materia. È fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di Sviluppo Sperimentale o del Progetto di Filiera, rispettivamente nel caso di spese di cui alla lett. d) punto 11 e lett. b) punto 6 dell'articolo B.3 comma 2 del bando.

Le strumentazioni e le attrezzature sono ammissibili a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso la Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto di Filiera e per la quale è stata richiesta l'Agevolazione.

Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto di Filiera approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto di Filiera.

Il costo ammissibile si riferisce esclusivamente al tempo di utilizzo effettivo ai fini del Progetto di Filiera (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del Progetto di Filiera e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascun Partner beneficiario deve indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.

Nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, per la quota capitale al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto). Inoltre:

- i. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- iii. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Come previsto all'articolo B.3 comma 5, tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili, nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e sede/i del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze, ove applicabile;
- ii. durata ammortamento, quota di ammortamento annuale e percentuale di ammortamento;
- iii. percentuale e numero di mesi di utilizzo;
- iv. canoni di leasing (in caso di leasing);
- v. importo imputato al Progetto di Filiera, in parte o per l'intero costo;
- vi. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf), ove applicabile;
- vii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella domanda di adesione, in fase di presentazione della domanda e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, ove applicabile, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto di Filiera, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iii. copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto.
- iv. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto di Filiera;
- v. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- vi. verbale di collaudo se previsto;

- vii. nel caso di leasing: eventuale documentazione atta a giustificare le condizioni soprarichiamate per la rendicontazione dei canoni di leasing finanziario;
- viii. nei casi di donazione/cessione a terzi o di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato dei macchinari dismessi, alternativamente:
 - a) formulario di identificazione rifiuti (FIR) o Documento di trasporto previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; il FIR se applicabile deve essere richiesto dal Partner Beneficiario al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b) documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ix. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, documentazione da cui si evinca, alternativamente:
 - a) l'iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale documentazione deve essere richiesta dal Partner Beneficiario al fornitore, trasportatore o installatore delle nuove apparecchiature;
 - b) l'iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>); tale documentazione deve essere richiesta dal Partner Beneficiario al produttore o distributore delle nuove apparecchiature.

B.5 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. b) punto 7 e alla lett. d) punto 12 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

- 7. con riferimento agli interventi di **Innovazione dei processi e di organizzazione**; i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto di Filiera;
- 12. con riferimento agli interventi o attività di Sviluppo Sperimentale, i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca funzionali e correlate alla filiera;

In questa voce ricadono le seguenti voci che verranno trattate separatamente:

- a) ricerca contrattuale, conoscenze/competenze e brevetti (acquisto o ottenuti in licenza);
- b) servizi di consulenza o servizi equivalenti;

utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto di Filiera o per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate alla Filiera.

Si ricorda che i costi delle prestazioni di titolari, soci e amministratori non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a

soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

a) Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze/competenze, brevetti

Per ricerca contrattuale, si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, Laboratori scientifici) consistente nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Il contratto deve essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda: nel caso di contratto già stipulato può essere ammissibile solo in presenza di un atto integrativo sottoscritto a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda e che riconduca la ricerca contrattuale al Progetto ammesso.

Le spese relative alle conoscenze/competenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di conoscenze a vario titolo, acquisizione di marchi) sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto di Filiera, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti e i software a carattere generale. L'acquisto di software e licenze d'uso nonché i costi per servizi software di tipo cloud e saas per il periodo di realizzazione del Progetto sono ammissibili solo se strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. In caso di acquisto di software e licenze d'uso, il costo è ammissibile solo se relativo a bene immateriale ammortizzabile secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisito o ottenuto in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA.

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. copia del contratto controfirmato;
- ii. fattura del fornitore o altro giustificativo con l'indicazione del riferimento al contratto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto.

b) Servizi di consulenza o servizi equivalenti

Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate al alle attività di Sviluppo Sperimentale per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche.

Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari.

La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione del Partner beneficiario connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda. Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni di titolari, soci e amministratori appartenenti al Partner beneficiario. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

Giustificativi di spesa**Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

In fase di rendicontazione il Partner beneficiario deve:

- a) imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- b) allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione inclusa copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (file in formato elettronico con estensione .pdf).

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto i Filiera con indicazione della descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;

- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).

B.6 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. c) punto 8 e 9 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

- 8. servizi di consulenza per l'Alta Formazione connessa al Progetto di Filiera;
- 9. consulenza per la nascita, sviluppo e consolidamento della Filiera prestati da consulenti esterni nel limite massimo di 5.000 euro per Progetto di Filiera;

nella misura pari al massimo al 50% della spesa complessiva del Progetto di Filiera e comunque in abbinamento alle attività di cui ai all'art. B.2.a comma 2 lettere a) investimenti in sviluppo aziendale (con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera) e b) l'innovazione dei processi e di organizzazione.

La categoria di spesa "servizi di consulenza per l'Alta Formazione connessa al Progetto di Filiera" fa riferimento alle spese di formazione per il personale relative al Progetto di Filiera.

Ai fini del presente bando per Alta Formazione si intendono percorsi formativi di eccellenza, successivi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale, in ambiti di particolare rilevanza strategica nel mondo produttivo, industriale e dei servizi ed in linea con le nuove esigenze della società e del mercato del lavoro diversi dai corsi di formazione generalisti e dalla formazione per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria

Le attività di formazione devono essere strettamente correlate alla realizzazione del Progetto di Filiera ed erogate da enti formativi/professionisti esterni all'impresa esperti in ambiti strettamente correlati alla realizzazione del Progetto. Devono inoltre avere natura periodica o NON continuativa ed esulare dai normali costi di formazione dell'impresa beneficiaria connessi ad attività formative ordinarie o ottemperanti ad obblighi di legge.

Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Partner Beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Partner Beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione.

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'impresa beneficiaria tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Non sono ammissibili, in tale categoria, le spese legate al personale interno sostenute per la realizzazione di azioni di formazione.

Le spese per consulenza per la nascita, sviluppo e consolidamento della Filiera prestati da consulenti esterni nel limite massimo di 5.000 euro devono essere correlate alla realizzazione del Progetto di

Filiera (progettazione, studi di fattibilità, consulenze specialistiche, direzione lavori, ecc.) nel limite massimo di 5.000€.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, etc...) inerente una consulenza per la realizzazione di lavori preparatori quali la progettazione, le relazioni tecniche specialistiche, correlate al Progetto, può essere perfezionato antecedentemente la data di presentazione della Domanda a partire dal 23 ottobre 2023 purché la corrispondente spesa sia effettivamente sostenuta successivamente alla presentazione della Domanda.

In regime ex art. 18 del GBER e de minimis, per tutte le altre spese di consulenza non funzionali a lavori preparatori, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della Domanda.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Partner beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni:

- a) i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b) le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto di Filiera, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- b) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (calendario e programma delle attività formative, elenco dei dipendenti coinvolti, materiale formativo utilizzato, relazioni, eventuali attestazioni di frequenza, ecc.);
- c) fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;

e) attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.7 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. d) punto 10 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

10. personale direttamente impegnato sulle attività di Sviluppo Sperimentale

Tali spese sono ammissibili nel limite del 35% della spesa complessive relativa alle attività di Sviluppo Sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i. in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per i Partner beneficiari.

La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., ossia pari a pari a 36,42 euro per ora lavorata e tali spese devono essere esclusivamente riferite alle attività di Sviluppo Sperimentale previste nel Progetto di Filiera ammesso.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici.

In caso di contratti e collaborazioni part-time, questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici.

Sono ammissibili le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto di Filiera ammesso; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda).

Come spesa di personale del team di Progetto è possibile rendicontare:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

b) apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad

esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo nonché le spese del personale per attività di formazione;

c) lavoratori in somministrazione;

d) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

e) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di Filiera), a condizione che:

i. il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;

ii. sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

f) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario. I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

i. la prestazione afferente le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso sia formalizzata tramite uno specifico incarico;

ii. l'incarico precisi la durata, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;

iii. l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);

iv. attività e compensi per le attività svolte nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;

v. sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc...);

vi. l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che svolgono attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso in qualità di lavoratori dipendenti non è richiesta tutta la suddetta documentazione specifica.

Nel caso di soci lavoratori di imprese artigiane che svolgono attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti ad eccezione di quanto previsto al punto iv).

La/e Sede/i operativa/e presso la quale vengono svolte le attività del personale rendicontato deve coincidere con quella/e dichiarata/e in Domanda o al più tardi entro l'erogazione del Contributo. È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale presti lavoro per la sede operativa del Partner beneficiario dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto stesso.

Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza, anche nel caso di prestazioni di titolari, soci e amministratori, in quanto tali prestazioni devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario e possono quindi rientrare nella voce "Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti".

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$Ca = Cus \times Noc$$

dove:

Ca = costo lordo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, pari a 36,42 euro;

Noc = numero di ore effettivamente lavorate dedicate le attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso (non si devono includere le ore di assenza per permessi, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario l'elenco aggiornato del personale coinvolto nell'attuazione del Progetto (team di progetto) che tenga anche conto di modifiche fisiologiche sopraggiunte del team dedicato al Progetto medesimo. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega al beneficiario e la data a partire da cui sono coinvolti nel Progetto e le attività/task del progetto in cui sono coinvolti. Le spese di personale sono ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione e a partire dalla data indicata di inizio del coinvolgimento del personale nel Progetto.

Per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto, le spese di personale dovranno essere imputate sul Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- a) nominativo;
- b) codice fiscale;
- c) periodo di riferimento della rendicontazione;

- d) attività del Progetto in cui è coinvolto;
- e) ore imputate per il periodo di riferimento.

A supporto di tali informazioni, il Partner beneficiario deve allegare in Bandi e Servizi:

- a) uno o più timesheet per ciascun soggetto rendicontato, che riporti il Codice Unico di Progetto (CUP), le ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da caricare in formato .pdf sulla base del modello reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- b) l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). Si segnala l'importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione a causa, ad esempio, di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, ecc... Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, viene riconosciuta la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza attestata nel team di Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- b) per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- c) per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l'incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente;
- d) per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa degli importi riconosciuti al soggetto che ha messo a disposizione il personale;
- e) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale con cadenza giornaliera (che devono coincidere coi totali mensili rendicontati);
- f) per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati.

B.8 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alle lett. d) punti 13 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono ammissibili le spese per

13. costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. In questa voce sono incluse anche le materie prime di consumo, solo se strettamente utilizzate per le attività di Progetto.

Nell'ambito di tale voce di costo è possibile anche utilizzare materiali e forniture già nelle disponibilità del Partner beneficiario facendo ricorso ai prelievi da magazzino. Tali spese si possono considerare ammissibili individuando i beni in base ai buoni di prelievo, imputandoli al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico.

Il costo di inventario deve quindi essere determinato nel rispetto dei principi contabili applicabili (valutazione periodica del valore di magazzino). I buoni di prelievo devono essere riferiti al periodo di ammissibilità della spesa in vigore per il Progetto, devono riportare la data, la descrizione, le quantità e il valore dei beni prelevati ed essere registrati secondo i principi contabili applicabili.

I relativi costi sono determinati sulla base degli importi di fattura ed in quota parte rispetto al quantitativo utilizzato per il Progetto. Nel caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. in caso di prelievo dal magazzino: i buoni di prelievo e una dichiarazione attestante il costo del materiale, distinguendo il costo unitario, le unità e il costo complessivo; si precisa che la merce prelevata da magazzino deve afferire ad acquisti la cui fattura deve essere quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa o in data antecedente.

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

a) preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d'ordine firmate per accettazione, con descrizione del materiale e con indicazione del relativo costo unitario;

b) fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei materiali;

- c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- d) copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto;
- e) nel caso di prelievi da magazzino, le bolle di prelievo e i giustificativi di acquisto originari dei materiali successivamente prelevati a magazzino: il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

B.9 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alle lett. d) punti 14 dell'articolo B.3 comma 2 del bando

Sono ammissibili le spese:

- 14. generali supplementari (costi indiretti) vengono riconosciute forfettariamente in funzione delle spese di personale imputate da ciascun Partner beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dallo stesso per la realizzazione del Progetto.

Tale voce viene riconosciuta forfettariamente nella misura del 15% delle spese di personale rendicontate da ciascun Partner beneficiario. L'importo imputato viene rideterminato in funzione delle spese di personale rendicontate e validate. Le spese generali vengono determinate in maniera automatica dal Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.

ALLEGATO D.13.c – Definizione del quadro cauzionale

1. Nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria di cui all’art. C.3.c, conformemente all’art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento, determinato sulla base della classe di valutazione attribuita al Partner PMI o Midcap.
2. Ai suddetti Partner viene attribuita una classe di valutazione ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato.
- a) Per i Partner che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile (senza garanzia)
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		
8	4	Non ammissibile
9		
10		
11	5	
12		

- b) Per i Partner a cui è applicato il Credit scoring per startup:

Classe di rischio	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Esito/quadro cauzionale
Classe 1	>=80	Ammissibile senza garanzia
Classe 2	>=70; <80	Ammissibile con garanzia pari al 30% del valore del finanziamento concesso
Classe 3	>=60; <70	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso

Classe 4	<60	Non ammissibile
Classe 5		

3. In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Finanziamento ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento medesimo:
- fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
 - fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
 - fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al Partner richiedente (cd. "Impresa Sponsor"): l'impresa sponsor deve:
 - essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - rientrare in una Fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
 - avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'articolo 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);
 - prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Partner beneficiario ammesso all'Agevolazione a valere sul presente bando.
 - fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
 - in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto di Finanziamento di cui al successivo articolo C.4.a, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

- e. garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano;
4. Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento, è possibile presentare:
- a. una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento;
 - b. due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo dell'Agevolazione a titolo di Finanziamento¹¹.

Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale Impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo.

Con riferimento alle Agevolazioni ammesse con garanzia la cui garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Partner beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:

- a. garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- oppure
- b. garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c del presente bando, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

¹¹ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del Finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del Finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del Finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).